

Giustizia a subire il meritato castigo a tenor delle Leggi, e metodi osservati del 1796.

Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servizio conseguiranno li detentori per ogni fermo eseguito la summa di D. 30. effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò parteciperanno del ritratto dei Carri, Carrette, e Animali, che verrà diviso in tre parti, una a beneficio del Degano, e Capi di Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l'arresto, e dato il tocco della Campana a martello per la insecuzione, e fermo dei Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l'uno coll'altro.

Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono, e risultasse una colpevole incuria nel fermo degl' indicati Contrabbandieri, saranno essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incumbente, severamente puniti colla pena di prigione, o bando in caso di assenza, come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse aver comprata dai Contrabbandieri ogni minima quantità di Tabacco, e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col permetterne la vendita nelle rispettive lor case, o altri luoghi,